



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 21 e 26 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e s.m.i., sul ricorso n. 10906/2009 RG, proposto dalla TRIBUTI ITALIA s.p.a., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. Angelo CLARIZIA e dagli avvocati Patrizio LEOZAPPA, Luca R. PERFETTI e Manfredi VIANINI TOLOMEI, con domicilio eletto in Roma, via P.ssa Clotilde n. 2,

contro

il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del sig. Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

dei sigg. Lorenzo IONATA e consorti, dei sigg. Marianna NASTI e consorti e dei sigg. Roberta GIGLI e consorti (come da elenchi allegati alla presente), tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo BORIONI, Gerolamo TACCOGNA e Luigia BRUNETTI, con domicilio eletto in Roma, via Caposile n. 10 e

ad opponendum:

- del COMUNE DI APRILIA, in persona del sig. Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico APICE e Paolo BERRUTI, con domicilio eletto in Roma, via Bertoloni n. 29,
- del COMUNE DI POMEZIA, in persona del sig. Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Donato D'ANGELO, con domicilio eletto in Roma, via Nizza n. 53 e
- del COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, in persona del sig. Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio BARONE, con domicilio eletto in Roma, via Emilia n. 88, presso lo studio legale Vinti & Associati,

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) – della delibera n. 1/2009 del 9 dicembre 2009, con cui la Commissione per la tenuta dell'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelli della riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni ha disposto la cancellazione della Società ricorrente da detto Albo; B) – della circolare n. 3/DF, prot. 27658/2009, del 14 dicembre 2009; C) – d'ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso e, ove occorra, del DM 11 settembre 2000 n. 289 e degli atti endoprocedimentali indicati nel ricorso in epigrafe.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della P.A. e dei soggetti interventori ad adiuvandum e ad opponendum;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza camerale del 13 gennaio 2010 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, il prof. CLARIZIA, gli avvocati LEOZAPPA, PERFETTI, APICE, BERRUTI, D'ANGELO, BARONE e BERTUZZI (per delega dell'avv. BORIONI) e l'Avvocato dello Stato ELEFANTE;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21, X c. della l. 1034/1971, come

introdotto dalla l. 21 luglio 2000 n. 205;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La TRIBUTI ITALIA s.p.a., corrente in Roma, assume d'essere un'impresa di gestione delle entrate degli enti locali e di svolgere, in esito ad altrettante procedure ad evidenza pubblica, tale attività a favore di numerosi Comuni italiani.

Detta Società rende noto che la propria attività, tra l'altro esplicita anche come socio privato di minoranza di società miste a prevalente capitale pubblico, concerne tanto la gestione delle entrate tributarie degli enti locali, quanto di quelle patrimoniali, con remunerazioni, a suo dire di regola, in ritardo rispetto al costo da essa sostenuto per le gestioni stesse. La Società fa al riguardo presente d'essere iscritta al n. 75 del relativo ruolo, all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelli della riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, stabilito dall'art. 53 del Dlg 15 dicembre 1997 n. 446 e disciplinato dal DM 11 settembre 2000 n. 289. Detta Società dichiara altresì d'aver mantenuto, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 32, c. 7-bis del DL 29 novembre 2008 n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009 n. 2) –che ha innalzato a € 10 milioni il valore del capitale sociale richiesto ai soggetti iscritti–, i requisiti d'iscrizione all'Albo stesso.

La ricorrente fa presente pure che, a seguito dell'acquisizione nel 2008 di altre imprese del settore, ha proposto un business plan per il riequilibrio della propria situazione finanziaria e per conseguire una maggiore efficienza gestionale.

Tuttavia, secondo detta Società, tanto la crisi economica, quanto la presenza d'un forte competitor pubblico in materia di riscossioni delle pubbliche entrate, quanto, ancora, le innovazioni intervenute sul fronte dei tributi locali (abolizione ICI prima casa) che hanno modificato in sostanza i rapporti concessori in essere, hanno rappresentato tutti fattori di tensione finanziaria dell'impresa. E ciò

nonostante, a detta della Società stessa, dell'introduzione, con svariati enti concedenti, di accordi di cash pooling, tesi a trasferire loro tutto il ricavato delle entrate, compreso, quindi, l'aggio ad essa spettante. Dal che l'adozione, nel corso dello stesso 2008, d'un nuovo piano industriale rivolto al salvataggio di detta Società, nonché d'un progetto rivolto ad un gruppo di banche per ottenere da loro un credito ex artt. 2447-bis e 2447-decies c.c., con restituzione man mano che il credito da aggio verso i Comuni fosse stato concretamente incassato. Tanto nella considerazione che gran parte dei problemi finanziari della Società stessa derivavano da crediti vantati verso i Comuni concedenti, sicché detta Società, in base all'art. 9 del DL 185/2008, ha chiesto loro di certificare i crediti stessi, mentre essa, a sua volta e per ottenerne la compensazione, ha proceduto a certificare i suoi debiti verso gli enti, sì da favorire l'intervento della SACE s.p.a. per il finanziamento.

Nonostante detta Società abbia proposto un nuovo piano industriale con la comunicazione del credito vantato al 30 giugno 2009 e gli interventi degli organi a sostegno dell'impresa a sensi degli artt. 9 e 12, c. 6 del DL 185/2008, a suo dire nulla è accaduto. Sicché essa, nei cui riguardi alcuni Comuni hanno pronunciato la decadenza dal rapporto concessorio, ha chiesto al Tribunale di Roma l'ammissione alla presentazione d'un piano di ristrutturazione del debito a sensi dell'art. 182-bis l. fall., ottenendo un termine di novanta giorni per produrlo.

Nondimeno, alcuni Comuni concedenti hanno nel frattempo segnalato alla Commissione per la tenuta dell'Albo ex art. 53 del Dlg 446/ 1997 svariate irregolarità gestionali della TRIBUTI ITALIA s.p.a. nella gestione del rapporto concessorio.

Allora la Commissione, dopo che già più volte il Ministero dell'economia e delle finanze aveva invitato detta Società o sue controllate concessionarie a dedurre sulle predette segnalazioni, con nota prot. n. 25274 del 16 ottobre 2009 le ha comunicato <<... dopo aver esaminato le risultanze di una indagine effettuata

dalla struttura competente, ha evidenziato un comportamento colpevole ...>>, l'avvio del procedimento di cancellazione di questa dall'Albo. Detta Società ha avuto un incontro con la Commissione, oltre a proporre agli enti interessati un accordo volto al pagamento integrale dei crediti in sofferenza, depositando poi, in data 21 ottobre 2009, ampia documentazione sull'intera vicenda. Con missiva del 2 novembre 2009, tal Società ha dedotto alla Commissione una serie di circostanze da cui è possibile evincere le ragioni dei ritardi nei pagamenti, peraltro da ritenere non colpevoli, chiarendo le ragioni dell'accordo per la ristrutturazione del debito. Con nota prot. n. 26572 del 13 novembre 2009, il Ministero ha comunicato a detta Società la disponibilità della Commissione, dopo aver esaminato i documenti prodotti, a sospendere, fino al 26 novembre 2009, l'iter procedimentale per consentirle il deposito d'ulteriore documentazione che dimostri <<... la presenza di adeguate garanzie di carattere finanziario atte a supportare il piano di ristrutturazione del debito oggetto del ricorso ex articolo 182-bis...>> l. fall. Dopo altre vicissitudini, la Commissione, con deliberazione n. 1 del 9 dicembre 2009, ha infine statuito la cancellazione di detta Società dall'Albo ex art. 53 del Dlg 446/1997.

Avverso siffatta deliberazione, la TRIBUTI ITALIA s.p.a. si grava allora innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto sei articolati gruppi di censure e chiedendo pure il risarcimento del danno ingiusto. Resiste in giudizio il Ministero intimato, che conclude per l'infondatezza della pretesa attorea. Intervengono ad adiuvandum nel presente giudizio i sigg. Lorenzo IONATA e consorti, tutti dipendenti della Società ricorrente, che ne ribadiscono le ragioni qui fatte valere. Pure intervengono, ma ad opponendum e con altrettanti atti di costituzione in giudizio, i Comuni di Aprilia, di Pomezia e di Giugliano in Campania, che tutti concludono per il rigetto del ricorso in epigrafe. All'udienza camerale del 13 gennaio 2010, sussistendo i presupposti ex art. 21, X c. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e su conforme richiesta di tutte le parti, il

ricorso in epigrafe è assunto dal Collegio per esser deciso nelle forme di cui al successivo art. 26.

DIRITTO

1. – È all'odierno esame del Collegio l'impugnazione qui spiegata dalla TRIBUTI ITALIA s.p.a., corrente in Roma, avverso la statuizione con cui, in data 9 dicembre 2009, la Commissione per la tenuta dell'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e d'accertamento dei tributi e quelli della riscossione dei tributi e delle altre entrate di Province e Comuni ne ha disposto la cancellazione da detto Albo.

2. – Per vero specioso è il primo mezzo di gravame, con cui la Società ricorrente si duole del ritardato intervento della Commissione sol perché almeno da due anni essa era già consapevole dei ripetuti ritardati nei versamenti dei tributi riscossi nelle casse degli enti locali concedenti.

Per un verso, l'art. 11, c. 2, lett. d) del DM 11 settembre 2000 n. 289 non attribuisce a detta Commissione, nella misura in cui <<... si procede alla cancellazione d'ufficio per il mancato versamento delle somme dovute agli enti affidanti i servizi alle prescritte condizioni...>>, alcuna potestà discrezionale sul punto e certo non nell'an, né nel quando. Sicché la Commissione medesima interviene non ad libitum, bensì solo quando i presupposti siano concreti e sufficienti per aprire il relativo procedimento e statuisce la cancellazione dall'Albo solo se gli accertamenti condotti, in fatto ed in diritto, ne giustificano una misura tanto radicale. Nella specie, la Commissione è pervenuta alla cancellazione non perché, in passato, v'erano stati anche seri e gravi inadempimenti da parte della ricorrente verso un certo numero di enti concedenti, ma dopo che, a seguito di un prolungato e sostanzialmente irreversibile stato di crisi strutturale di tal Società, v'è stato un accertamento, in contraddittorio con questa, dell'impossibilità di rimuovere siffatte criticità e di mantenere un rapporto fisiologico con gli enti.

Per altro e correlato verso, rettamente la Commissione ha iniziato il procedimento

de quo soltanto a fronte di indizi numerosi, gravi, precisi e concordanti sulle predette criticità, al contempo svolgendo un monitoraggio sui 128 enti denunciati ed assegnando un termine, che in ogni caso non sarebbe mai potuto esser né indefinito, né tampoco comodo per la ricorrente –a pena d’arrecare a tali enti un cospicuo danno mercè il prolungamento sostanziale di rapporti ormai falliti–, per consentirle di sanare gli omessi riversamenti. Non è allora chi non veda come la Commissione abbia proceduto solo al momento in cui, secondo una valutazione tecnica in sé né manifestamente irrazionale, né certo iniqua o in mala fede verso la ricorrente, le vicende critiche dei rapporti di questa con gli enti concedenti erano pervenuti a maturazione nella loro reale consistenza. Non prima, dunque, ma solo in questo momento, la Commissione ha potuto procedere al fine d’assumere legittimamente e sulla scorta di argomenti forti, a seconda dell’effettivo stato di decozione, o meno di detta Società –e, quindi, della di lei capacità di risanamento, o no dei rapporti medesimi–, un provvedimento, pur sempre delicato per i suoi effetti verso questa e verso gli enti, di natura espulsiva, oppure no.

Né può giovare alla tesi attorea il fatto, per alcuni rapporti e per certi anni verificato in altra sede contenziosa, dell’inadempiuto pagamento dell’aggio alla ricorrente da parte di taluni enti.

A tutto concedere –ossia, anche ad ammetterne la consistenza nella misura affermata–, il dato in parola non solo non elide l’omesso e reiterato versamento di svariate rate di entrate riscosse agli enti concedenti, ma soprattutto, ad onta, quindi, della richiesta solo in parte evasa della certificazione di siffatto credito, non le è certo servito per ottenere quel finanziamento dal pool di banche da essa interpellato al fine del proprio risanamento.

Poco senso ha allora, ad avviso del Collegio, discettare, come fa la ricorrente, se alcuni enti abbiano <<... interpretato il presupposto non come mero ritardato pagamento di somme, ma come situazione dell’impresa per la quale il ritardato o

mancato pagamento non è suscettibile d'esser agevolmente superato...>>. Anzitutto, il ritardato od omesso versamento in sé è già un illecito dell'impresa concessionaria, aldilà, quindi, del numero minimo di omissioni occorrenti per dichiarare (in caso di clausola risolutiva) o far dichiarare (negli altri casi) la risoluzione del rapporto concessorio. Inoltre, la Società ricorrente, già prima del provvedimento impugnato, aveva percorso l'ipotesi d'una ristrutturazione del proprio debito a'sensi dell'art. 186-bis l. fall. Ciò dimostra la sussistenza attuale d'uno stato di crisi nell'attività, che s'appalesa vieppiù forte, nella misura in cui la ricorrente ha da ultimo chiesto l'ammissione al concordato preventivo di cui al precedente art. 161, la cui ammissibilità è tuttora sub iudice anche sotto il profilo, dopo la novella del 2007, del merito e della fondatezza della richiesta.

Né convince l'assunto attoreo secondo il quale, ove l'impugnata cancellazione derivi solo da siffatti ritardi, allora vi sarebbe una disparità di trattamento a scapito della ricorrente rispetto altre imprese che versano nella sua stessa situazione. È indubbio che questa sia null'altro che una mera petizione di principio, trattandosi appunto di un'affermazione del tutto generica. Del pari, gli eventuali torti di altri iscritti all'Albo e non soggetti alla procedura di cancellazione costituiscono, a tutto concedere, un'omissione della Commissione, non certo una scriminante del comportamento della ricorrente.

3. – Non maggiori profili di fondatezza si possono riscontrare nel secondo motivo d'impugnazione, con cui la ricorrente si duole dello sviamento e del travisamento dei fatti da cui sarebbe inficiata la cancellazione impugnata.

Assume al riguardo la ricorrente che il procedimento di cancellazione sarebbe giusto intervenuto nel momento in cui si stava per pervenire all'accordo di ristrutturazione del debito attoreo, che risulta così vanificato e dà la stura, oltre all'eliminazione di detta Società dal mercato, a danni rilevanti verso i contribuenti e gli enti.

In sostanza, la prospettazione attorea adombra un malevolo intento di

comprimere, mercè siffatta cancellazione, una virtuosa concorrenza nel mercato relativo, cosa, questa, alquanto difforme dai dati di fatto, che vedono piuttosto la ricorrente, per ragioni aziendali che non formano oggetto di questo giudizio –se del caso rilevando in quello preordinato al concordato o, in alternativa, alla declaratoria dello stato d'insolvenza–, già da tempo in stato di crisi. In altri termini, il procedimento di cancellazione muove non già da estemporanee e recenti situazioni di difficoltà d'uno o pochi rapporti concessori della ricorrente, bensì da una lunga e tortuosa vicenda, fatta valere in via di denuncia da parte di svariati enti al Ministero intimato, che manifesta almeno la tendenziale, ma certa incapacità di tal Società di mantenere i rapporti de quibus in modo preciso ed impeccabile. E tutto ciò, oltre a non poter essere smentito in fatto dalla ricorrente –altrimenti incomprensibile appalesandosi la ragione per cui essa, negli stessi giorni in cui ha operato la Commissione, ha attivato due procedure concorsuali–, già di per sé solo è assunto dall'art. 11 del DM 289/2000 quale presupposto (ad avviso del Collegio) storico per aprire il procedimento di cancellazione. Anzi, quest'ultimo è stato avviato, come consta in atti, con la nota prot. n. 25274 del 16 ottobre 2009 ed in relazione a precedenti atti ministeriali d'invito a dedurre sulle segnalazioni degli enti, prima dell'istanza ex art. 182-bis l. fall. (trattata all'udienza del 20 ottobre 2009) e s'è concluso, tra l'altro, quando la Commissione ha avuto consapevolezza che, allo stato, non v'era nessuna seria garanzia di pronto ripiano dei debiti attorei verso gli enti.

Quanto ai temuti danni ad enti ed ai contribuenti –a cagione dell'effetto ipso facto decadenziale discendente dalla cancellazione–, il Ministero intimato, seppur con circolare anch'essa qui gravata dalla ricorrente, ha provveduto a dettare istruzioni agli enti per la gestione della fase transitoria, ferma la facoltà di questi ultimi, ove non intendano gestire direttamente le proprie entrate, d'interpellare il mercato se del caso, ricorrendone per la più parte dei casi il relativo presupposto, in base all'art. 57 del Dlg 12 aprile 2006 n. 163.

Non perspicua s'appalesa poi, alla luce dello stesso art. 11 del DM 289/2000 –che è fonte esecutiva di quella primaria racchiusa nell'art. 53 del Dlg 15 dicembre 1997 n. 289–, la doglianza sull'effetto della cancellazione. Ora, l'art. 14 del DM 298/2000 indica, in una con questa, solo l'allontanamento del soggetto espulso dai rapporti concessori in essere, mentre il paventato fallimento della ricorrente discende non da tali vicende, bensì dallo stato di crisi attuale in cui versa e per la quale essa stessa e non altri ha chiesto al Giudice del fallimento d'accedere alle predette procedure concorsuali. Può pure darsi che, ove s'accerti lo stato d'insolvenza della ricorrente e si pervenga al suo fallimento, gli enti creditori concorrano con altri soggetti al soddisfacimento, forse solo in parte, delle loro pretese, ma è paradossale l'assunto attoreo secondo cui, per evitare tal evenienza, sarebbe stato opportuno non pronunciare la cancellazione, pur se questa è doverosa a fronte degli accertati presupposti.

4. – Da rigettare è anche il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione dell'art. 2 della l. 7 agosto 1990 n. 241 e l'eccesso di potere per violazione della correttezza procedimentale.

Al riguardo, anzitutto la previsione d'un termine di grazia, susseguente alla cancellazione ed invocato dalla ricorrente per gestire la fase transitoria di risoluzione di tutti i rapporti concessori in essere, non è previsto dal citato art. 14 e non è nella libera disponibilità della Commissione. Invero, l'art. 53, c. 3 del Dlg 446/1997 ha lasciato alla fonte secondaria la scelta di normare in concreto gli effetti della sanzione espulsiva e di siffatta risoluzione. Sicché è lo stesso DM 289/2000 ad apprezzare direttamente l'interesse pubblico discendente dalla cancellazione stessa, né devolve alla P.A. procedente alcuna potestà circa il regime transitorio, con una regola che la ricorrente non impugna in questa sede, o ne confuta il significato.

In secondo luogo, la scansione degli eventi procedimentali è la seguente: A) – il 16 ottobre 2009, il Ministero intimato ha notificato alla ricorrente l'avvio del

procedimento ex art. 11 del DM 289/2000; B) – detta Società ha avuto un primo incontro con la Commissione, proponendo agli enti interessati un accordo volto al pagamento integrale dei crediti in sofferenza e depositando poi, in data 21 ottobre 2009, ampia documentazione sull'intera vicenda; C) – con missiva del 2 novembre 2009, detta Società ha dedotto alla Commissione una serie di circostanze da cui è possibile evincere le ragioni dei ritardi nei pagamenti, a suo avviso non a sé imputabili; D) – al contempo, essa ha dato atto dell'istanza per la ristrutturazione del debito ex art. 182-bis l. fall.; E) – con nota prot. n. 26572 del 13 novembre 2009, il Ministero ha comunicato a detta Società la disponibilità della Commissione a sospendere, fino al successivo giorno 26, l'iter procedimentale per consentirle di dimostrare <<... la presenza di adeguate garanzie di carattere finanziario atte a supportare il piano di ristrutturazione del debito oggetto del ricorso ex articolo 182-bis...>> l. fall.; F) – nella seduta del 30 novembre 2009, la Commissione ha dato atto dell'insufficienza delle garanzie indicate dalla ricorrente, disponendo l'impugnata cancellazione solo il successivo 9 dicembre.

Ebbene e ad una serena lettura di tali dati, già balza agli occhi come si può forse discettare sui contenuti degli apprezzamenti effettuati dalla Commissione, non certo sull'ampia facoltà concessa alla ricorrente d'intervenire e partecipare, come poi ha fatto in concreto, in modo serio ed incisivo al procedimento de quo, senza che si ravvisino violazioni evidenti della buona fede procedimentale. Quest'ultima, com'è noto, si manifesta nel triplice obbligo d'informazione (reciproca) tra tutte le parti del procedimento, di lealtà (reciproca) del comportamento –a sua volta articolato negli obblighi di non suscitare intenzionalmente o speculare su falsi affidamenti e di non contestare i legittimi affidamenti altrui–, nonché di salvaguardia (reciproca) delle posizioni di tutti i soggetti coinvolti, sì da preservare i loro legittimi interessi anche indipendentemente da regole espresse sul punto.

La P.A. procedente non ha violato, nella specie, alcun termine procedimentale –

anzi, ne ha applicato uno di sospensione in perfetta coerenza con quello massimo stabilito dall'art. 2, c. 7 della l. 241/1990–, oltre ad ammettere la ricorrente, com'è di regola, ad acquisire copia di tutti gli atti del medesimo procedimento. Da ciò discende l'assenza, almeno *ictu oculi*, d'un comportamento malizioso della P.A. procedente, che non ha ingenerato alcun'erronea aspettativa in capo alla ricorrente e men che mai quella d'attendere i possibili esiti d'una procedura concorsuale ancora all'inizio e d'incerto risultato. Essa s'è ben più seriamente limitata, non avendo ulteriori doveri espressi, impliciti o connaturati al procedimento di cancellazione, ad acquisire un preciso principio di prova circa almeno l'inizio del risanamento di detta Società, vale a dire di quell'unico e forte dato di fatto che avrebbe eliso, ove favorevole alla prospettazione della ricorrente stessa e per evitarne la definitiva decozione, il più grave presupposto per la cancellazione stessa.

5. – Infondato allora s'appalesa anche il quarto motivo, relativo al (preteso) difetto di motivazione su rilevanza e congruità della documentazione in ordine all'impegno degli istituti di credito a favore della stessa ricorrente.

Ora, la ricorrente si duole che la Commissione abbia reputato siffatta documentazione <<... sostanzialmente elusiva delle richieste...>>, ammettendo, per contro, che gli <<... istituti bancari, con uno sforzo ammirevole, in tempi procedurali ridottissimi, hanno certificato la sussistenza di una seria istruttoria a concedere il finanziamento...>>.

Da tale assunto s'evince anzitutto che il termine per ottenere tal finanziamento è stato non quello del procedimento ex art. 11 del DM 289/2000, bensì <<... quello (ben più lungo – NDE) del 28 gennaio, data fissata dal Giudice...>> per la procedura concorsuale. Sicché, ai fini istruttori del primo procedimento –cioè quello di cancellazione, l'unico significativo per la P.A. procedente–, non è chi non veda come gli istituti di credito non fossero ancora pronti e, quindi, non hanno potuto certificare che la possibilità, non l'attualità del finanziamento

invocato, perché essi avevano di mira proprio il termine fissato nel diverso contesto concorsuale. Né, in tal modo, la ricorrente s'avvede dell'irrilevanza, nell'ambito specifico del procedimento di cancellazione, del termine che l'AGO le ha assegnato a seguito della di lei all'istanza di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall., che per la P.A. precedente ha un significato non certo dirimente, ma solo incidentale per decidere su siffatta cancellazione. Poiché, inoltre, già dal precedente 16 ottobre 2009 detta Società era stata avvisata dell'avvio del procedimento ex art. 11, sarebbe stato suo specifico onere far constare, in modo idoneo ai tempi ed alle esigenze dell'istruttoria di questo procedimento e non dell'altra procedura, l'effettiva ed intelligibile serietà di tali banche a ristrutturare il debito de quo ed a contribuire non già ad un generico risanamento della ricorrente, bensì a renderla idonea a mantenere gli impegni assunti nei rapporti concessori e, quindi, a mantenere l'iscrizione all'Albo ex art. 53 del Dlg 446/1997. Non vede allora il Collegio, specie se nemmeno la ricorrente può negare che gli istituti di credito non potessero comunicare alla Commissione la seria intenzione del finanziamento, che cos'altro quest'ultima dovesse dire di più, ai fini della cancellazione dall'Albo de quo, che la non la mera constatazione dell'assenza attuale dell'unico fatto dirimente nella specie, ossia del risanamento parimenti attuale e da condurre con la rapidità che l'evidente gravità della situazione, tra cui le gravi condizioni finanziarie degli enti concedenti, avrebbe imposto a tutti gli attori della vicenda.

Né vede il Collegio, con ciò rigettando pure il quinto mezzo di gravame ed in assenza d'un sicuro contrasto del DM 289/2000 con le norme dei trattati UE, in che cosa si possa sostanziare, nella specie, l'assenza di proporzionalità e di ragionevolezza della misura espulsiva qui impugnata. Quest'ultima, ripetesi, è sbocco provvedimento obbligato a fronte di specifici ed altrettanto inderogabili presupposti normativi e, quindi, non dipende da una scelta vera e propria della predetta Commissione. Ebbene, la cancellazione non è la fonte, ma la risultante

dello stato di crisi della ricorrente, a quanto pare irreversibile, se pure gli istituti di credito interpellati non hanno saputo come reperire risorse per il predetto risanamento. Sicché, foss'anche stata latamente discrezionale, la misura espulsiva sarebbe stata ineluttabile a fronte di tali premesse e, quindi, logicamente coerente con queste e proporzionata per la miglior cura dell'interesse pubblico.

Infine, non ha pregio e va disatteso il sesto motivo, con cui si lamenta l'indebita presenza, a detta della ricorrente, della presenza, tra i componenti della Commissione ex art. 53 del Dlg 446/1997, pure del dott. Giampaolo DE PAULIS, colà designato dall'ANCI e già direttore centrale della fiscalità locale del Ministero intimato.

Manifestamente infondato è l'assunto attoreo, secondo cui il predetto membro del Collegio sarebbe privo delle condizioni di terzietà, imparzialità e serenità di giudizio a causa della ritardata predisposizione dei decreti attuativi del Dlg 446/1997, in quanto, in disparte la poca perspicuità dell'interesse specifico così fatto valere, questi decreti furono emanati in base alle regole ex art. 17 della l. 23 agosto 1988 n. 400, ossia con il concorso dell'operato e della relativa responsabilità del Ministro pro tempore, della Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali (parere del 5 agosto 1999) e del Consiglio di Stato (parere del 19 ottobre 1999). Del pari infondata è l'affermazione per cui l'incompatibilità del dott. DE PAULIS derivi dalla di lui testimonianza in giudizio nei confronti di amministratori e soci della Publiconsult s.r.l. (antica dante causa della ricorrente, di proprietà di terzi non entrati poi nell'attuale compagine di quest'ultima), sfociata anche in un contenzioso penale, giacché si tratta d'una vicenda doverosa, oltre che assai risalente nel tempo. Neppure convince la tesi attorea, secondo la quale l'incompatibilità discenderebbe da un'attività di controllo e verifica svolta dal dott. DE PAULIS, quand'era in servizio al Ministero, nei confronti di soggetti iscritti all'Albo e poi oggetto d'un contenzioso contabile, in quanto, a parte la doverosità di tali compiti, non v'è identità con la presente causa, né seria

dimostrazione di un'evidente inimicizia verso la ricorrente.

Si può forse discettare se ragioni di garbo istituzionale, ossia di puro merito amministrativo, potessero suggerire un'astensione meramente facoltativa del dott. DE PAULIS, peraltro di recente nomina nella Commissione (16 novembre 2009), ma ciò non integra i rigorosi presupposti dell'art. 51, I c., nn. 3) e 4), c.p.c., com'è noto di stretta interpretazione e non suscettibili d'interpretazione analogica (arg. ex Cons. St., VI, 26 gennaio 2009 n. 354).

6. – In definitiva, il ricorso in epigrafe va rigettato, ma la complessità e la novità della questione suggerisce l'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, respinge il ricorso n. 10906/2009 RG in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2010, con l'intervento dei sigg. Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Giampiero Lo Presti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO